



Fondata nel 1955

Statuto Sociale e Regolamento di Ada

TITOLO 1°

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - COMPOSIZIONE - SCOPO

Art.1 – Costituzione – Denominazione – Durata – Sede – Giurisdizione

- L'Associazione Direttori Albergo (Ada Italia), fondata nel 1956 a Milano, ristrutturata secondo il presente Statuto, ha sede in Roma e durata illimitata.

1.2 - L'Associazione ha la propria giurisdizione sul territorio nazionale e dell'Unione Europea e la estende sui Soci che per qualsiasi motivo prestano la loro opera all'estero.

1.3 - La Sede Legale dell'Associazione può essere cambiata su proposta del Consiglio delle Regioni, approvata con almeno il 50% + 1 degli aventi diritto e ratificata, a maggioranza qualificata, dall'Assemblea dei Soci.

1.4 - L'Associazione è dotata di un labaro azzurro, bordato con il tricolore della bandiera italiana, con al centro l'anno di fondazione e un timone dorato con la denominazione ADA-ITALIA. Il distintivo degli Associati riproduce un timone color oro e la dicitura "Associazione Direttori Albergo".

Art. 2 – Scopi

2.1 - L'Associazione ha carattere professionale e sviluppa al suo interno e all'esterno doverose relazioni sociali, allo scopo di valorizzare, in generale, gli aspetti peculiari della società civile e, in particolare, il patrimonio culturale di settore, i valori della tradizione alberghiera, il progresso scientifico e tecnologico, la ricerca, svolgendo, con ogni possibile forma, qualsiasi azione consentita, utile e giovevole alla crescita culturale, professionale e civile dei propri Associati.

- A solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, l'ADA si propone di:

assistere con ogni opportuna e possibile forma i propri Associati;

sviluppare iniziative finalizzate all'aggiornamento, alla formazione, al perfezionamento professionale, e culturale, dei Soci e non Soci, mediante il proprio **Centro Studi Manageriali**, o altri organismi di supporto;

costituire organismi di cooperazione fra i Soci che siano di supporto agli scopi sociali dell'Associazione e alle sue attività;

designare propri rappresentanti in tutti gli enti e/o organismi nei quali tale rappresentanza sia prevista, richiesta e consentita.

TITOLO II°

DEI SOCI

Art. 3 – Composizione

- Dell'Associazione Direttori Albergo possono far parte: i direttori di albergo, di motels, di centri vacanze, di villaggi turistici, i Commissari di bordo. Possono, altresì, essere ammessi quei soggetti, le cui funzioni professionali siano assimilabili alle funzioni direttive e che abbiano la responsabilità di conduzione, parziale o totale, di strutture ricettive, o che per motivi culturali e professionali abbiano interesse a partecipare all'attività associativa e le cui esperienze possono essere utilizzate a vantaggio dell'A.D.A.

Art. 4 – Ammissibilità e cessazione del rapporto associativo

- La valutazione sull'ammissibilità del candidato è di competenza del **Comitato Direttivo Regionale** del territorio dove, all'atto della presentazione della domanda, il candidato presta la sua opera professionale. Le procedure di ammissione sono demandate al Regolamento.

- La qualifica di Socio si perde:

per dimissioni inviate a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;

per radiazione deliberata dalla Giunta Esecutiva, sentito il parere vincolante del Collegio dei Proviviri;

per mancato pagamento della quota associativa, fatti salvi i diritti di recupero da parte dell'Associazione.

Le preventive contestazioni dei provvedimenti previsti dalla lettera b) sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 5 – Categorie dei Soci

- L'Associazione Direttori Albergo è strutturata secondo le seguenti categorie di Soci:

Soci Effettivi;

Soci Pensionati;

Soci Benemeriti;

Soci Onorari;

Soci Aspiranti.

Il regolamento di attuazione fissa le declaratorie delle suddette categorie. Il diritto di elettorato, attivo e passivo, è prerogativa delle sole categorie a), b), c). Restano esclusi da tale facoltà i Soci Onorari e i Soci Aspiranti.

Art. 6 – Quota sociale

- Tutti i Soci, ad esclusione di quelli Onorari, sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, fissata su proposta della Giunta Esecutiva e approvata, con il 50% + 1 dei voti degli aventi diritto, dal Consiglio delle Regioni.

- Il Consiglio delle Regioni, su proposta della Giunta Esecutiva, sentito il parere degli Associati, determina le ripartizioni territoriali di competenza.
- I nuovi iscritti sono tenuti al pagamento di una tassa di ammissione, il cui importo, su proposta della Giunta Esecutiva, è deliberato dal Consiglio delle Regioni.
- La quota annuale e la tassa di ammissione devono essere pagate per intero. Tuttavia per i Soci che vengono ammessi nel 2° semestre, la sola quota sociale viene ridotta del 50%.
- Il pagamento della quota sociale deve avvenire perentoriamente entro il **28 febbraio** di ogni anno, e s'intende anticipata per l'esercizio sociale in corso. Sono tenuti al pagamento della quota sociale anche i Soci dimissionari che non abbiano, perentoriamente, rassegnato le proprie dimissioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente, giusto l'art. 4.2 del presente Statuto.

TITOLO III°

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 7 – Organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea Nazionale dei Soci;
- b) le Assemblee Generali dei Soci;
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti Nazionali;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Consiglio delle Regioni;
- f) la Commissione Elettorale Nazionale;
- g) la Segreteria Nazionale;
- h) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- i) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- l) i Presidenti Regionali;
- m) i Comitati Direttivi Regionali;
- n) i Revisori dei Conti Regionali;

Altre norme statutarie, e di regolamento, fissano il funzionamento di tali organismi.

Art. 8 – Ordinamento dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale (Nazionale) è costituita da tutti i Soci aventi diritto. Adotta le sue deliberazioni in base a votazione personale, o per delega, nel luogo, nell'ora, nel giorno stabiliti, o a mezzo di referendum.

8.1 – L'Assemblea Generale (Nazionale) è Ordinaria e Straordinaria.

8.2 – **L'Assemblea Ordinaria** viene convocata una volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'assolvimento dei compiti istituzionali, e tutte le volte che lo ritenga necessario la Giunta Esecutiva, il Consiglio delle Regioni, o ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei Soci aventi diritto al voto. Su proposta del Presidente Nazionale e con voto favorevole maggioritario del Consiglio delle Regioni, il termine di convocazione dell'Assemblea Ordinaria per i compiti istituzionali, può essere spostato a sei mesi.

8.3 – L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente Nazionale o su richiesta del Consiglio delle Regioni con propria decisione, a maggioranza in prima convocazione e con due quinti degli aventi diritto in seconda convocazione.

Art. 9 – Diritto di voto

9.1 – Il diritto di voto è riservato a tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa al **28 febbraio** di ogni anno.

9.2 – Ai Soci Onorari, che sono esclusi da tale facoltà, può essere richiesto un voto consultivo.

9.3 – Il voto può essere per alzata di mano con modalità stabilite dal Regolamento, o a scrutinio segreto. Per le elezioni alle cariche sociali, per votazioni che riguardano le singole persone e per gli aspetti precisati dal Regolamento, la votazione è a scrutinio segreto.

9.4 – È facoltà del singolo Socio, avente diritto al voto, di fare richiesta, prima di ogni votazione, di appello nominale; in particolar modo per aspetti di natura economica e patrimoniale.

Art. 10 – Convocazione delle Assemblee

10.1 – Alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci provvede il Presidente Nazionale. Le Assemblee Regionali sono convocate dai Presidenti Regionali. In entrambi i casi, la convocazione deve essere spedita almeno trenta giorni prima e dovrà contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora, il luogo di riunione.

10.2 – In caso di referendum le schede contenenti l’ordine del giorno, con l’indicazione degli argomenti per i quali si chiede di deliberare, dovranno essere spedite ai Soci, in ordine alfabetico, a mezzo raccomandata, entro le 48 ore dalla data di convocazione, tutte nello stesso giorno.

10.3 – Ad eccezione dell’elezione delle cariche sociali, che deve essere segreto, il voto per referendum può essere anche palese.

10.4 – Il giorno di chiusura della votazione per referendum è il 30° dalla data di spedizione, e fa fede la data del timbro postale. Per l’apertura delle buste si attenderà 10 giorni, e avverrà in presenza della Commissione Elettorale Nazionale nella sede prevista, sia essa la Sede Legale, sia essa la sede di un Notaio, nel periodo intercorrente fra l’undicesimo e il quindicesimo giorno, in una unica soluzione.

10.5 – Le Assemblee possono svolgersi in luogo diverso dalla Sede Legale, anche al di fuori dei confini nazionali con delibera, a maggioranza qualificata, del Consiglio delle Regioni che ha competenza in tal senso.

Art. 11 – Validità delle Assemblee

11.1 – L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti, o per delega, almeno un terzo dei Soci; e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o per delega.

11.2 – L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati per delega, la metà più uno degli aventi diritto al voto. **(vedi art. 9.1)**

11.3 – Ogni Socio può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, su apposito modello timbrato e firmato dalla Segreteria Generale, da altro Socio avente diritto al voto. Tale facoltà è esclusa nei casi di votazione per referendum.

11.4 – Ogni Socio non può cumulare più di due deleghe.

Art. 12 – Presidenza dell’Assemblea

12.1 – Ogni Assemblea elegge, a maggioranza dei voti presenti o per delega, il proprio Presidente, e sino a cinque scrutinatori effettivi, e due supplenti, che costituiscono la Commissione di Verifica dei Poteri.

12.2 – Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea, il quale, per la registrazione, può far uso di adeguati mezzi tecnologici.

12.3 – Entro trenta giorni dall’Assemblea, il Segretario provvede a redigere il verbale, che sarà sottoscritto, per le vie brevi, dal Presidente dell’Assemblea e dalla Commissione di Verifica dei Poteri e sarà trasmesso per gli atti di propria competenza alla Segreteria Generale.

12.4 – Sono ineleggibili a tali cariche i Soci che rivestono cariche sociali a qualsiasi livello.

12.5 – Nelle Assemblee Regionali il numero degli scrutinatori è fissato in numero di tre e svolgono, anch’essi, il ruolo di Commissione Elettorale e di Verifica dei Poteri.

Art. 13 – Deliberazioni delle Assemblee

13.1 – Le Assemblee deliberano validamente con voto della maggioranza, semplice o qualificata, dei Soci aventi diritto al voto, a seconda che si tratti di Assemblea Ordinaria o Assemblea Straordinaria.

13.2 – Le Assemblee Ordinarie possono deliberare a maggioranza semplice, salvo che non sia espressamente richiesta la votazione a maggioranza qualificata.

Le Assemblee Straordinarie deliberano sempre a maggioranza qualificata.

Per **maggioranza semplice** s’intende la metà dei voti più uno degli aventi diritto al voto, presenti o per delega, risultanti dall’appello nominale preliminare e che hanno determinato il quorum.

Per **maggioranza qualificata** s’intende il totale dei voti pari a tre quinti dei Soci presenti, o per delega, risultanti dall’appello nominale preliminare e che hanno determinato il quorum.

13.3 – Ai fini della determinazione del “quorum”, gli astenuti sono da considerare nel conteggio.

13.4 – Alle Assemblee possono partecipare esclusivamente i Soci dell’Associazione.

Art. 14 – Competenze delle Assemblee

14.1 – Spetta alla *Assemblea Generale Ordinaria* (Nazionale):

a) valutare la relazione della Giunta Esecutiva sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente;

determinare le linee generali dell'Associazione in conformità agli scopi statutari e in relazione alle proposte del **Consiglio delle Regioni**, della **Giunta Esecutiva**, o dei **singoli Soci** iscritti a parlare;

approvare il **bilancio consuntivo** e quello **preventivo**;

valutare, e deliberare, eventuali ricorsi avversi su presunte irregolarità in occasione dell'elezioni degli organismi nazionali.

14.2 – Spetta alla *Assemblea Regionale dei Soci*:

determinare indirizzi e linee di programma da sottoporre al Consiglio delle Regioni; esaminare, in apposite riunioni, il bilancio preventivo e consuntivo generale dell'Associazione ed esprimere il proprio parere al Consiglio delle Regioni;

approvare il rendiconto delle entrate e delle uscite della propria regione;

eleggere i propri organi regionali;

designare delegati provinciali per lo sviluppo associativo;

f) designare propri candidati per le elezioni nazionali di Revisori dei Conti e di Proibiviri.

Art. 15 – Della Giunta Esecutiva

15.1 – La Giunta Esecutiva si compone di sette Soci, eletti ogni quattro anni, a mezzo referendum, secondo le modalità del Regolamento Generale dell'Associazione. Essa è così composta:

Un Presidente Nazionale;

Tre Vice-Presidenti Nazionali di cui uno “Vicario”;

Un Amministratore;

Due Consiglieri.

15.2 – Alla Giunta Esecutiva spettano tutte le facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel perseguimento delle finalità istituzionali, e in conformità alle norme statutarie e di regolamento; alle indicazioni di programma approvate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Provvede inoltre:

nell'ambito delle linee politiche generali dell'Associazione a determinare, con apposita delibera, i poteri e i limiti dell'Amministratore;

a predisporre la relazione morale e finanziaria, nonché il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;

a designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli organismi nazionali in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;

a costituire commissioni tecniche, temporanee o permanenti, per l'esame di particolari problemi, nominandone i rispettivi componenti e determinandone i relativi poteri;

a deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie, attive e passive;

a garantire, anche per mezzo di propri organi, o di consulenti esterni, servizi di carattere legale, tecnico, economico, finanziario, sindacale, previdenziale e di formazione professionale;

ad attuare quanto altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari; a deliberare, secondo le norme statutarie e le modalità regolamentari, i periodi entro i quali debbano essere svolte le elezioni, sia regionali, sia nazionali.

15.3 – I Soci eletti alla carica di Presidente, di Vice-Presidente, non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Sono rieleggibili a queste cariche dopo la interruzione di un mandato, ma sono eleggibili ad altre cariche.

15.4 – In caso di dimissioni di uno, o più componenti la Giunta Esecutiva, Vice-Presidenti compresi, il Presidente ha facoltà di cooptare uno o più soci effettivi purché non ricoprano già altre cariche sociali

15.5 – In caso di indisponibilità provvisoria del Presidente, e sino a un massimo di 120 giorni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente “Vicario”. In caso di indisponibilità definitiva si procede, secondo le modalità regolamentari, a nuove elezioni della intera Giunta e il Vice-Presidente “Vicario” e l’attuale Giunta restano in carica per gli adempimenti istituzionali e l’ordinaria amministrazione.

15.6 – Nei 120 giorni che precedono le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, La Giunta Esecutiva può adottare solo provvedimenti di ordinaria amministrazione e quelli relativi agli adempimenti di tipo istituzionale.

15.7 – **Alle cariche di Presidente, Vice-Presidente, componenti della Giunta Esecutiva**, sono ineleggibili quei Soci che abbiano già assunto cariche sociali territoriali.

15.8 – Le riunioni della Giunta Esecutiva sono riservate. Alle stesse possono partecipare i componenti di tale organismo, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Coordinatore del Consiglio delle Regioni, senza diritto di voto, e di intervento, che è riservato, invece, per i suoi compiti istituzionali, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

15.9 – Le sedute sono verbalizzate, in apposito libro vidimato e timbrato, dalla Segreteria Generale dell’Associazione.

Art. 16 – Del Consiglio delle Regioni

16.1 – Il Consiglio delle Regioni è costituito dai **Presidenti Regionali** in carica eletti ogni quattro anni a mezzo di apposite Assemblee Regionali, secondo le modalità previste dal Regolamento. Tale organismo ha carattere propositivo e di controllo. Tuttavia, nel corso del mandato, su proposta motivata del Presidente Regionale “in carica” la regione ha facoltà di sostituire permanentemente, in seno al Consiglio, il proprio rappresentante istituzionale con altro Socio, eletto in apposita seduta dell’Assemblea Regionale dei Soci. Nel caso in cui tale delegato, per qualsiasi ragione, sia oggettivamente impedito, verrà riproposta nuova designazione con le modalità del comma precedente.

16.2 – Il Consiglio delle Regioni elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, **un coordinatore, un vice-coordinatore e un segretario.**

16.3 – Al Consiglio delle Regioni compete:

di predisporre la relazione sulla propria attività da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;

la trasmissione al Presidente Nazionale di ogni delibera approvata, sia per propria determinazione, sia che si tratti di richiesta delle regioni;

l'approvazione, a maggioranza del 50 più uno per cento degli aventi diritto, delle quote sociali e delle sue ripartizioni, su proposta motivata da parte della Giunta Esecutiva; l'esame e le delibere su problemi di categoria, sia pure in armonia con gli indirizzi fissati dalle Assemblee dei Soci (Regionali e Nazionali);

la facoltà di promuovere la **sfiducia costruttiva** nei confronti della Giunta Esecutiva e sottoporla all'Assemblea Generale dei Soci, motivandola, nel qual caso il Presidente in carica dovrà essere preventivamente ascoltato in ordine alle ragioni che hanno determinato la richiesta di promuovere la "sfiducia costruttiva";

di esaminare le eventuali proposte per il cambio della Sede Legale;

la nomina, al proprio interno, secondo le modalità regolamentari, di numero 6 membri, che aggiunti al Coordinatore del Consiglio, costituiscono la Commissione Elettorale Nazionale (CEN), in occasione delle elezioni del rinnovo delle cariche sociali e in relazione a tutti i momenti istituzionali in cui sia previsto il voto per referendum;

il parere e l'esame del bilancio consuntivo, e preventivo, da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea Generale dei Soci;

la nomina, secondo le modalità previste, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;

su proposta della Giunta Esecutiva, la nomina delle cariche sociali del **Centro Studi Manageriali e del Comitato Scientifico**;

l'esame informale dei risultati delle società partecipate inserendo i risultati e le osservazioni nella propria relazione all'Assemblea Generale dei Soci;

l'autonoma convocazione, almeno due volte all'anno, per i compiti istituzionali e tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga o almeno un quinto degli aventi diritto ne faccia motivata richiesta.

16.4 – Il Presidente Nazionale e i Componenti la Giunta Esecutiva, preventivamente e formalmente informati entro i termini di regolare convocazione, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio delle Regioni.

16.5 – Le spese di funzionamento del Consiglio delle Regioni, nell'ambito del bilancio annuale dell'Associazione, sono a carico delle singole e rispettive regioni.

16.6 – Le riunioni del Consiglio delle Regioni sono riservate ai propri membri e ai soggetti espressamente previsti. Possono assistere, senza diritto di parola e di voto, i Soci che ne facciano richiesta, anche seduta stante, previa identificazione dei medesimi da parte del Coordinatore del Consiglio.

Art. 17 - Del Presidente Nazionale

17.1 – Il Presidente Nazionale:

presiede la Giunta Esecutiva;

ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, e in giudizio, e la firma sociale;

provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio delle Regioni e della stessa Giunta Esecutiva, nei modi e nei termini da tali organismi fissati; ha la responsabilità, in solido, con l'Amministratore della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;

ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio delle Regioni e, ove ritenuto, nelle riunioni regionali anche delegando un membro della Giunta Esecutiva. determina, secondo le norme statutarie, e regolamentari, il periodo di elezione e provvede ad informare i Soci; provvede a convocare l'Assemblea Generale dei Soci e la Giunta Esecutiva, per i compiti statutari e gli adempimenti istituzionali;

indica, e firma la convocazione, dei referendum;

se ritenuto, conferisce deleghe ai Vice-Presidenti e ai membri della Giunta, fissandone, con apposita delibera presidenziale, i poteri e i limiti, con relativa facoltà di revoca in qualsiasi momento, sia pure con provvedimento motivato;

ratifica le ammissioni di nuovi Soci e firma gli atti relativi e il diploma di appartenenza all'Associazione;

provvede a ratificare i provvedimenti di decadenza, o di radiazione dall'Associazione, secondo le modalità statutarie e i regolamenti, e ne firma gli atti.

17.2 – In caso di temporaneo impedimento, nei termini fissati dalle norme statutarie, lo sostituisce nelle funzioni il Vice-Presidente “Vicario”.

Art. 18 – Dei Vice-Presidenti Nazionali

18.1 – I Vice-Presidenti coadiuvano, in relazione alle deleghe ricevute, il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

18.2 – Le deleghe sono conferite, o revocate, secondo le modalità statutarie.

Art. 19 – Della Commissione Elettorale Nazionale (CEN)

19.1 – La Commissione Elettorale Nazionale (CEN), designata secondo le modalità del presente Statuto, e resa operativa secondo il Regolamento dell'Associazione, quando previsto, assume la funzione di “Commissione di Verifica dei Poteri”, e i suoi componenti quella di “scrutinatori” nel seggio elettorale.

19.2 – Ad essa compete di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, nei casi previsti e di espletare ogni e qualsiasi formalità prevista dalle norme statutarie e dai regolamenti dell'Associazione.

19.3 – Essa è presieduta dal Coordinatore del Consiglio delle Regioni. Nomina, autonomamente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Art. 20 – Della Segreteria Generale

20.1 – Alla Segreteria Generale competono le funzioni di coordinamento organizzativo, amministrativo, limitatamente alle responsabilità istituzionali e agli aspetti burocratici e di funzionamento degli uffici, sia centrali che periferici. Ad essa compete di garantire l'uso di dati riservati e personali secondo le vigenti norme di Legge (privacy) e la responsabilità del corretto e buon funzionamento dell'attività centrale in ordine agli uffici.

20.2 – In particolare, a solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, vengono elencate alcune funzioni:

coordina e intrattiene relazioni con i Segretari regionali, per i compiti che sono propri e li assiste nell'espletamento delle operazioni procedurali;

cura le registrazioni contabili, in entrata e in uscita, le anagrafiche relative ai Soci e i loro cambiamenti di indirizzo, anche con l'ausilio dei mezzi informatici;

coordina l'attività organizzativa, logistica e contabile, in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci;

su disposizione del Presidente Nazionale definisce gli ordini del giorno delle riunioni di Giunta, di Assemblea Generale dei Soci, e segue il loro iter formale nei termini fissati dalle norme statutarie e di Regolamento;

cura la compilazione, la tenuta e la conservazione dei libri sociali secondo le disposizioni di Legge e di regolamento dell'Associazione;

per conto del Presidente Nazionale mantiene rapporti funzionali con i Presidenti Regionali;

su incarico del Coordinatore del Consiglio delle Regioni formula gli ordini del giorno per le convocazioni, e per ogni altro compito istituzionale, del predetto Consiglio, seguendone il regolare e corretto iter informativo;

redige i verbali della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;

provvede alle convocazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, su incarico e a firma dei Presidenti dei rispettivi organismi;

assiste il Collegio dei Revisori dei Conti in occasione delle loro visite ispettive;

su incarico dell'Amministratore, provvede nei termini e nei modi da questi fissati, ai solleciti di pagamento delle quote sociali;

provvede alla stesura di rapporti periodici per il Presidente Nazionale;

definisce le pratiche di ammissione, ne controlla il corretto iter statutale e amministrativo e predisporre le operazioni di ratifica di ammissione a cura del Presidente Nazionale.

Art. 21 – Del Collegio dei Probiviri

21.1 – Il Collegio dei Probiviri, presieduto dal Socio primo eletto per tale organismo, è composto da tre titolari e due supplenti.

21.2 – Esso dura in carica quattro anni ed è designato, secondo le norme statutarie e il regolamento, dal Consiglio delle Regioni.

21.3 – Il Collegio dei Probiviri viene eletto nella seduta di insediamento del Consiglio

delle Regioni che, in tale occasione, è presieduta dal Presidente dell’A.D.A. Relazione all’Assemblea Generale.

21.4 – Al Collegio dei Probiviri compete:

di costituire un **Giuri D’onore** che, in prima istanza, possa ricomporre le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i Soci: esso è composto da tre membri dell’Associazione, che abbiano almeno dieci anni di anzianità associativa ed è presieduto dal più anziano in età anagrafica;

di pronunciarsi in merito alla radiazione dei Soci e alle eventuali opposizioni degli stessi; di esprimere il proprio parere motivato sull’eventuale rifiuto di ammissione di un candidato o di reinscrizione di ex-Socio;

di vigilare sull’applicazione e l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari e, ove richiesto, esprimere il proprio parere su quesiti circa l’interpretazione delle norme medesime; di pronunciarsi, su richiesta del Presidente Nazionale o del Consiglio delle Regioni, su ogni altro argomento che abbia attinenza con il buon nome dell’Associazione.

21.5 – Alle cariche di Probiviri sono ineleggibili coloro che nel corso delle tornate elettorali per il nuovo quadriennio siano già stati eletti a cariche regionali.

21.6 – Per la rieleggibilità del Presidente del Collegio dei Probiviri vale quanto sancito dall’art. 15.3 del presente Statuto

21.7 – In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, sia titolari, sia supplenti, vengono sostituiti con delibera del Consiglio delle Regioni, in apposita seduta, secondo le modalità di Regolamento.

Art. 22 – Del Collegio dei Revisori dei Conti

22.1 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, presieduto dal Socio primo eletto per tale organismo, è composto da tre titolari e due supplenti.

22.2 – Esso dura in carica quattro anni ed è designato, secondo le norme statutarie e il regolamento, dal Consiglio delle Regioni.

22.3 – Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto nella seduta di insediamento del Consiglio delle Regioni che, in tale occasione, è presieduto dal Presidente dell’A.D.A.

22.4 – Al Collegio dei Revisori dei Conti compete il controllo della gestione economica-finanziaria dell’Associazione.

22.5 – Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà di intervento, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta Esecutiva. In riferimento al suo compito istituzionale, egli può intervenire con raccomandazioni che devono essere verbalizzate nell’apposito registro dei lavori di Giunta ed informa il Collegio nella prima riunione utile.

22.6 – Il Collegio dei Revisori dei conti, a mezzo del suo Presidente, relaziona all’Assemblea Generale dei Soci.

22.7 – Alle cariche di Revisori dei Conti non sono eleggibili coloro che nel corso delle tornate elettorali per il nuovo quadriennio siano già stati eletti a cariche regionali.

22.8 – Per la rieleggibilità del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti vale quanto sancito dall’art. 15.3 del presente Statuto.

22.9 – In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di uno o più componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, vengono sostituiti con delibera del Consiglio delle Regioni, in apposita seduta, secondo le modalità di Regolamento.

Art. 23 – Degli Organismi Regionali

23.1 – In ciascuna regione ove si trovino **almeno 10 Soci aventi diritto al voto**, questi si organizzano in organismo regionale autonomo, e i suoi componenti partecipano alla vita associativa nei modi e nei termini fissati dal presente Statuto e dalle modalità di Regolamento.

23.2 – Nel caso in cui in una regione i Soci siano **meno di dieci**, il Consiglio delle Regioni, con propria delibera motivata, dispone che **siano aggregati ad una regione limitrofa**.

23.3 – Con richiesta motivata la regione che, **pur avendo un numero di Soci superiori a 10**, non riesce a svolgere attività sociali, può richiedere al Consiglio delle Regioni di essere aggregata ad altra.

Art. 24 – Organi della Regione

24.1 – Sono Organi della regione, e sono eletti almeno sessanta giorni prima delle elezioni, per referendum, delle cariche sociali nazionali:

- l'Assemblea Regionale dei Soci;
- il Presidente Regionale;
- il Comitato Direttivo;
- il Revisore dei Conti.

24.2 – Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto dal medesimo, dal Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo, dal Segretario, dal Tesoriere.

24.3 – Le cariche sociali durano quattro anni, salvo cessazione anticipata di una delle cariche per la quale si deve procedere a nuove elezioni, secondo le modalità di regolamento.

24.4 – Nell'ambito delle proprie competenze territoriali, il Presidente Regionale ha la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio. Egli è componente di diritto del Consiglio delle Regioni e dura in carica sino alla scadenza, o per dimissioni, o per mozione di sfiducia costruttiva deliberata, a maggioranza qualificata, dall'Assemblea Regionale dei Soci. In tale caso, entro sessanta giorni, il Vice-Presidente convoca nuove elezioni secondo le modalità espresse nel Regolamento.

24.5 – Nell'ambito delle attività istituzionali, le regioni o l'organismo assimilabile, si avvale delle risorse definite dal bilancio preventivo nazionale e da eventuali proprie autonome risorse.

Queste possono essere costituite da:

- da una quota parte dei contributi associativi pagati dai Soci della propria regione, nella misura determinata dalla Giunta Esecutiva e ratificata, annualmente, dal Consiglio delle Regioni;
- dalle eccedenze delle gestioni annuali;

dalle erogazioni straordinarie in favore delle attività regionali deliberate in autonomia dall'Assemblea Generale dei Soci della regione;

da eventuali lasciti o donazioni;

da contributi ricevuti da enti o altri soggetti in occasioni di manifestazione a carattere locale e/o nazionale.

24.6 – Il Comitato Direttivo determina, di volta in volta, le modalità di spesa e, annualmente, il rendiconto di entrate e di uscite.

24.7 – I fondi sono depositati, a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere, presso istituto di credito o ente assimilabile.

24.8 – Il Revisore dei Conti “regionale” provvede, almeno due volte all’anno, alla verifica dei libri contabili, dei giustificativi di spesa e delle reversali di cassa.

24.9 – Entro il 31 gennaio di ogni anno, su convocazione scritta del Presidente Regionale, l’Assemblea Generale dei Soci esamina il consuntivo dell’anno precedente e il preventivo provvedendovi con opportuna delibera.

TITOLO IV°

DEL PATRIMONIO – DEL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Art. 25 – Il Patrimonio Sociale

25.1 – Per il perseguimento delle finalità istituzionali l’ADA si avvale di ogni iniziativa utile, conforme alle norme statutarie, realizzandola con il proprio patrimonio associativo.

25.2 – Il patrimonio sociale è costituito:

da eventuali beni immobili e mobili e relativi redditi, regolarmente inventariati ed aggiornati;

dalle quote annuali versate dai Soci;

dalle eccedenze delle gestioni annuali;

dalle erogazioni e lasciti in favore dell’Associazione;

da un fondo di riserva determinato annualmente dalla Giunta Esecutiva secondo criteri di oculatezza e con la diligenza del buon padre di famiglia.

25.3 – Per eventuali settori di attività, i cui aspetti economici e finanziari siano da differenziare, sia per la loro natura, sia per il loro volume, dalla normale attività di cooperazione, o da altre forme giuridiche ritenute adeguate, sono regolamentati secondo criteri fissati dalla Giunta Esecutiva e ratificati dall’Assemblea Generale dei Soci.

25.4 – Le modalità di spesa e di entrata, sia nell’ambito nazionale sia regionale, sono determinate da criteri fissati dalla Giunta Esecutiva, secondo le norme statutarie, e sentito il parere – non vincolante – del Consiglio delle Regioni.

25.5 – La gestione delle risorse finanziarie è determinata dalla Giunta Esecutiva, mediante rapporti bancari o con altro ente assimilabile, i cui conti correnti sono a firma del Presidente o dell’Amministratore.

Art. 26 – Del bilancio preventivo, consuntivo e dello stato patrimoniale

26.1 – Per ciascun anno finanziario, in coincidenza con l'anno solare, la Giunta Esecutiva dell'Associazione redige il **bilancio consuntivo** dell'esercizio sociale terminato, e quello **preventivo** per l'anno successivo, e lo sottopone agli organismi previsti dallo Statuto, nei tempi e nei modi statuali.

26.2 – Per le attività partecipate, la Giunta Esecutiva fornisce, con nota separata al bilancio, informazioni utili sul loro andamento e sui risultati.

26.3 – I documenti di bilancio sono firmati dal Presidente Nazionale e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, e sono accompagnati da una relazione della Giunta Esecutiva, che illustri i criteri, i risultati della gestione.

26.4 – Altrettanta relazione di accompagnamento al bilancio viene predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, a firma del suo Presidente.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME TRANSITORIE

Art. 27 – Numero legale

Per numero legale s'intende, nelle Assemblee Ordinarie, il 50% più uno degli aventi diritto al voto, in prima convocazione; in seconda convocazione il 50%, più uno, degli aventi diritto al voto, presenti e per delega, risultanti dall'appello nominale.

Art. 28 – Maggioranza semplice e maggioranza qualificata

Per **maggioranza semplice** è intesa il 50% più uno degli aventi diritto al voto, presenti e votanti, in seconda convocazione, risultante dall'appello nominale.

Per **maggioranza qualificata** si intendono i tre quinti degli aventi diritto al voto, presenti e votanti, in seconda votazione, risultante dall'appello nominale.

Art. 29 – Ineleggibilità e incompatibilità alle cariche sociali

29.1 – Sono ineleggibili alle cariche sociali coloro che sono espressamente previsti dalle apposite norme statutarie, o che siano Soci morosi.

29.2 – Le cariche di Presidente di Assemblea e di componente la Commissione di Verifica dei Poteri, sono incompatibili per coloro che occupino, a qualsiasi livello, cariche sociali.

Art. 30 – Verbali delle riunioni e registri sociali

30.1 – Tutte le riunioni degli organismi sociali, sia a livello regionale che a livello nazionale, debbono risultare da verbali redatti dalla funzione espressa a mezzo delle norme statutarie, o di regolamento.

30.2 – Tutti i verbali vengono esaminati nella seduta successiva per la quale sono stati redatti e possono essere corretti, e/o modificati, in caso di interventi che comprovino

no inesattezze o dimenticanze.

30.3 – Tutti i registri dei verbali, anche sottoforma di modulo continuo per stampanti, devono essere preventivamente timbrati, numerati e firmati da apposite funzioni.

Art. 31 – Modificazioni dello Statuto, del Regolamento, scioglimento

31.1 – La revisione, la modificazione del presente Statuto, o del Regolamento, è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, indetta anche per referendum, con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci più uno.

31.2 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, indetta anche per referendum, con il voto favorevole dei due terzi dei Soci. In tal caso la Giunta Esecutiva provvede alla liquidazione, assumendo il titolo di Commissariato per la liquidazione, e l'eventuale attivo sarà devoluto a enti, associazioni, che perseguono gli stessi scopi dell'ADA o altre finalità altamente umanitarie.

Art. 32 – Coordinamento con le Leggi dello Stato

Per quanto non contemplato dal presente Statuto e Regolamento, si fa riferimento alle norme di Legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Prima Norma Transitoria

Nel caso di approvazione del presente Statuto Sociale, e Regolamento, lo stesso andrà in vigore nell'anno 2002. Nel periodo di "vacatio", tutte le attuali cariche sociali restano valide, sino al completamento del quarto anno (31.12.2002).

Seconda Norma Transitoria

Independentemente dal periodo in cui tutte le cariche sociali vengono rinnovate, la data di scadenza è intesa al 31 dicembre dell'anno in cui cessa il mandato. Per eventuali periodi di eccedenza, i vecchi organismi restano in carica sino alla definizione dei nuovi organi e possono assolvere a compiti di ordinaria amministrazione o che abbiano carattere istituzionale.

Terza Norma Transitoria

Il presente Statuto sostituisce integralmente, e a tutti gli effetti, quello registrato per atto notorio dal Dott. Alessandro Marini in data 20 febbraio 1978 di repertorio nr 50104/9204.

Il presente Statuto è stato redatto dalla Commissione composta dai Soci:

ARABIA Francesco, DE SEPTIS Antonio Maria, DISANTO Giandonato, MURA Bruno, PELLEGRINI Egidio

e con la collaborazione dei Soci:

ALZETTA Franco, CASTELFORTE Peter e SALMASI Renzo.

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 – Il presente Regolamento Generale è parte integrante dello Statuto dell'Associazione Direttori Albergo, fondata a Milano nel 1956, che ha sede a Roma e durata illimitata.

DEL CAMBIO DI SEDE

Art. 2 – Il Presidente Regionale che riceve motivata richiesta dai Soci della propria zona, di cambio della Sede Legale, nella prima riunione utile mette l'argomento all'ordine del giorno. Entro trenta giorni dall'esito, egli fa pervenire al Coordinatore del Consiglio Regionale, e al Presidente Nazionale per conoscenza, copia del verbale di Assemblea con l'eventuale proposta.

Art. 3 – Il Coordinatore del Consiglio Regionale inserisce nell'ordine del giorno della prima riunione utile del proprio organismo, che delibera secondo le modalità statutarie.

DELL'AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 4 – Il candidato all'ammissione all'Ada produce regolare domanda su modello uniformato sul territorio nazionale a cura della Segreteria Generale e lo consegna al Presidente Regionale, allegando la documentazione che segue:

domanda su modello uniformato;

nr. due fotografie formato tessera;

dichiarazione di accettazione delle norme statutarie, e di regolamento, in vigore all'atto della presentazione della domanda;

assegno, non trasferibile, intestato all'Ada, dell'importo equivalente alla quota sociale e alla tassa di ammissione;

certificazione attestante la sua qualifica professionale;

dichiarazione di responsabilità relativa all'autorizzazione a trattare i dati personali.

Art. 5 – Il Comitato Direttivo Regionale, nella sua prima riunione utile, delibera positivamente, o negativamente, e trasmette gli atti alla Segreteria Generale.

Art. 6 – La Segreteria Generale, in caso di ammissione, provvede ad inviare al Socio la tessera dell'Associazione, a firma del Presidente Nazionale, il diploma di appartenenza, il materiale illustrativo, e quanto altro sia utile e necessario.

Art. 7 – In caso negativo, la Segreteria Generale informa l'interessato sull'esito, evidenziando la prevista facoltà del candidato di produrre ricorso motivato al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 7 bis – Il Collegio dei Probiviri, a sua volta, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, in caso negativo riconferma al candidato la decisione; in caso diverso rimanderà la pratica al Presidente Regionale con le proprie osservazioni di merito, invitandolo al riesame della medesima.

DELLE CATEGORIE DEI SOCI

Art. 8 – Sono **Soci Effettivi**, i direttori di albergo, e degli esercizi assimilabili, che abbiano la responsabilità di conduzione di uno, o più impianti alberghieri, o che eserci-

tino le loro funzioni presso le sedi di società, o che per motivi culturali e professionali abbiano interesse a partecipare alla vita dell'Associazione.

Art. 9 – Sono **Soci Pensionati** coloro che all'entrata in vigore del presente Statuto, e Regolamento, siano andati in pensione, e che non prestano attività lavorativa alcuna, o che al momento del loro pensionamento facciano presente al loro Presidente Regionale tale loro status.

Art. 10 - Sono **Soci Benemeriti** coloro che, su proposta dei Comitati Direttivi Regionali o del Presidente Nazionale, la Giunta Esecutiva riconosca il particolare merito di benemerenzza per l'attività svolta in favore dell'Associazione e del settore.

Art. 10 bis – I Soci Benemeriti che, all'entrata in vigore del presente Statuto e Regolamento, rivestono tale qualifica, restano inquadrati in tale categoria.

Art. 11 – Sono **Soci Onorari** coloro che su proposta dei Comitati Direttivi Regionali o del Presidente Nazionale, la Giunta Esecutiva riconosca il merito di aver contribuito sensibilmente alla valorizzazione e al prestigio dell'Associazione, o del settore; o che abbiano acquisito meriti particolari nel campo scientifico, sociale, imprenditoriale. La nomina di Socio Onorario deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 12 – Sono **Soci Aspiranti** coloro che, a giudizio dei Comitati Direttivi Regionali, rivestono una funzione all'interno della azienda alberghiera meritevole di attenzione e di sviluppo in prospettiva.

DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 13 – Il Socio, o l'organismo istituzionale, che promuove l'avvio di un procedimento disciplinare interno a carico di un componente dell'Associazione, presenta esposto circostanziato, e documentato, dei fatti, entro e non oltre sei mesi dall'accaduto. L'istanza, a mezzo raccomandata a.r., è indirizzata al Presidente Nazionale, presso la Sede Legale dell'Associazione.

Art. 14 – Il Presidente dell'ADA, per competenza, trasmette la pratica al Presidente del Collegio dei Probiviri, e informa la Giunta Esecutiva nella prima riunione utile.

Art. 15 – Il Presidente del Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, avvia una procedura preliminare e, ove ritenuto, può richiedere al Socio presentatore dell'istanza, o all'organismo sociale in tal senso, eventuale, ulteriore documentazione, assegnando termini.

Art. 16 – A esaurimento dell'iter preliminare, entro i sette giorni successivi, il Presidente del Collegio dei Probiviri, con apposito ordine del giorno, convoca i componenti dell'organismo da lui presieduto (per correttezza procedurale la convocazione va indirizzata sia ai titolari, sia ai supplenti).

Art. 17 – In tale riunione il Collegio dei Probiviri delibera, a maggioranza, se:
adottare la procedura del Giuri D'onore;
contestare al Socio accusato gli addebiti mossi;
archiviare la pratica, motivando.

Art. 17 bis – Nel primo caso, il Collegio indica i tre componenti il Giurì D'onore, e informa gli interessati di tale provvedimento, precisando che le spese sono a carico degli interessati; e fissa la data, il giorno e il luogo (presso la Sede Legale).

I Componenti il Giurì D'onore non possono risiedere nella stessa regione dell'accusato, e dell'accusatore, né essere parenti dei contendenti, né avere rapporti di lavoro, sia in forma diretta sia indiretta.

Art. 17 tris – Nel secondo caso, il Presidente del Collegio, invia al Socio accusato, a mezzo raccomandata a.r. circostanziata contestazione dei fatti, concedendogli venti giorni di termine a difesa, invitandolo a produrre giustificazioni scritte.

Art. 17 quater – Nel terzo caso, di archiviazione, il Presidente del Collegio comunica al Presidente Nazionale la decisione motivata del Collegio.

Art. 18 – A ricezione delle giustificazioni scritte da parte del Socio accusato, nel caso in cui ricorra l'ipotesi dell'art. 17 tris, entro dieci giorni, il Presidente del Collegio convoca tale organismo e adotta i provvedimenti, comunicandoli al Presidente Nazionale, il quali li ratifica all'interessato.

DEL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

Art. 19 – Il Presidente Nazionale dell'ADA apre i lavori dell'Assemblea nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito dalla convocazione, regolarmente inviata a tutti i Soci, e legge l'ordine del giorno stabilito.

Art. 20 – Esaurita tale formalità, il Presidente dell'ADA chiede all'Assemblea di esprimere le proprie preferenze per la carica di Presidente dell'Assemblea.

Art. 21 – In caso di più nomi, il Presidente dell'ADA mette ai voti le proposte e risulta eletto colui che riporta più voti. A parità di voti risulta eletto il Socio con più anzianità nell'Associazione.

Art. 22 – Il presidente dell'Assemblea, quindi, nomina il Segretario della medesima e chiede ai Soci di esprimere preferenze per la nomina degli scrutinatori.

Nel caso il numero indicato sia quello previsto dallo Statuto, il Presidente dell'Assemblea considera eletti i designati, diversamente propone la votazione, per alzata di mano, e vengono eletti coloro che riportano più voti.

Art. 23 – Il Presidente dell'Assemblea, quindi, insedia gli scrutinatori che, assumendo, la veste di Commissione di Verifica dei Poteri, procede all'appello nominale dei Soci aventi diritto al voto, consegnando eventualmente i cartoncini per la votazione per alzata di mano e le schede per l'eventuale voto a scrutinio segreto, ove tale modalità sia stata già prevista dagli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 24 – La Commissione di Verifica dei Poteri, quindi, comunica al Presidente dell'Assemblea il numero degli aventi diritto, dei Soci presenti o per delega, e definisce il "quorum" previsto dalle norme statutarie, per la prima e la seconda convocazione, e redige i propri verbali che vengono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dagli stessi componenti la Commissione.

Art. 25 – Il Presidente dell’Assemblea dispone l’apertura dei lavori in prima o in seconda convocazione.

Art. 26 – Nel caso di seconda convocazione, la Commissione di Verifica dei Poteri ripete l’appello nominale, al fine di stabilire il numero legale.

Art. 27 – Il Presidente dell’Assemblea, quindi, apre i lavori e, secondo l’ordine del giorno, invita i relatori a parlare.

Art. 28 – Esauriti gli interventi istituzionali, il Presidente dell’Assemblea invita i Soci ad iscriversi a parlare, concedendo la parola in ordine di richiesta.

Art. 29 – Ogni intervento non può superare i cinque minuti. Per fatto personale, il Presidente dell’Assemblea può concedere al richiedente dieci minuti di intervento.

Art. 30 – Sullo stesso argomento non può essere concessa la parola due volte, tranne nei casi in cui venga formulata motivata richiesta “per fatto personale”, intendendo per ciò quando il richiedente sia stato chiamato in causa espressamente da interventi successivi al suo.

Art. 31 – Durante i lavori assembleari, ogni avente diritto, con intervento motivato, può richiedere al Presidente dell’Assemblea una mozione d’ordine o l’inversione dell’ordine degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 31 bis – Il Presidente dell’Assemblea ne valuta l’ammissibilità e la sottopone in votazione all’Assemblea con voto palese e secondo le modalità previste.

Art. 31 tris – La mozione d’ordine è ammissibile se la richiesta è pertinente all’argomento in corso di discussione o se la richiesta di inversione dell’ordine del giorno, a parere del Presidente dell’Assemblea, è conducente alla proficuità e all’importanza dei lavori.

Art. 31 quater – In caso di votazione favorevole, il Presidente dell’Assemblea dispone di conseguenza.

Art. 32 – Ogni Socio presente o per delega, o più Soci presenti o per delega, fra le varie ed eventuali o sull’argomento posto all’ordine del giorno, possono presentare regolari mozioni, che il Presidente dell’Assemblea mette in votazione, a seconda dei casi: se si riferisce ad argomento posto all’ordine del giorno, la mozione viene messa in votazione prima di quella conclusiva; se non è pertinente con l’ordine del giorno, la mozione viene votata fra le varie e le eventuali.

Art. 33 – Ogni componente dell’Assemblea ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la verifica del numero legale. In tale caso, il Presidente dell’Assemblea dispone che la Commissione Verifica dei Poteri proceda ad appello nominale e determini il numero dei presenti e per delega.

Art. 34 – Qualora dall’appello nominale risulti un numero inferiore del cinquanta per cento più uno dei Soci presenti o per delega, di cui all’appello nominale in seconda convocazione, il Presidente dell’Assemblea dichiara conclusi i lavori.

Art. 35 – Esaurite le relazioni ufficiali, gli interventi da parte dei Soci, il Presidente dell’Assemblea concede la parola al Presidente Nazionale dell’A.D.A., che ne ha facoltà istituzionale, per eventuale diritto di replica.

Art. 36 – Il Presidente dell’Assemblea pone in votazione, quindi, secondo le modalità previste dall’ordine del giorno e dal regolamento, le diverse relazioni e le eventuali mozioni.

Art. 37 – Il voto palese di assenso viene esercitato dal Socio presente, o per delega, alzando l’eventuale cartoncino verde ricevuto dalla Commissione di Verifica dei Poteri. Il voto contrario viene manifestato con le stesse modalità, ma con un cartoncino rosso. Il voto di astensione, sempre con le stesse modalità, con il cartoncino giallo. A giudizio e su richiesta dell’Assemblea dei Soci, per i casi consentiti, il Presidente dell’Assemblea può disporre la votazione per alzata di mano.

Art. 38 – Il voto segreto, specificamente previsto dalle norme statutarie, o nei casi in cui l’Assemblea a maggioranza decida in tale senso, viene espresso a mezzo di apposita scheda elettorale firmata dalla Commissione Verifica dei Poteri, nel seggio elettorale all’uopo predisposto.

Art. 38 bis – In tal caso la Commissione Elettorale, dopo lo scrutinio, redige regolare verbale con gli esiti.

DELLE VOTAZIONI A MEZZO REFERENDUM

Art. 39 – Per quanto concerne il voto a mezzo referendum la Segreteria Generale predispose una scheda elettorale, indicando a mezzo apposita dicitura a stampa l’argomento per cui si è chiamati a deliberare.

Art. 40 – La scheda, appositamente delineata dalla Segreteria Generale, è composta da due parti staccabili fra loro: la prima, che è quella da inviare al Socio, deve essere timbrata e firmata dalla Segreteria Generale e da due Componenti la CEN (Commissione Elettorale Nazionale), in soluzione di continuità, e deve contenere esclusivamente l’argomento per cui viene richiesto il voto: in caso di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali conterrà, separatamente, le liste con apposito riquadro per il voto che sarà contrassegnato dalla X; in caso di altro argomento, l’espressione elettorale NO o SI, a fianco della dicitura che definisce l’oggetto del voto; la seconda, staccabile e numerata progressivamente, che funge da tagliando di controllo, nella quale vengono inseriti i dati dell’elettore e archiviata in apposito registro, lo spazio per la firma dei due componenti la CEN e del Segretario/a Generale.

Art. 41 – La busta per il voto a mezzo referendum, da inviare al Socio a mezzo raccomandata, in caso di elezioni a cariche sociali, contiene:

- gli elenchi dei candidati, con liste separate e riproducenti l’indicazione del “candidato Presidente” che costituisce il titolo distintivo della lista;
- i curricula vitae dei candidati relativi all’attività professionale svolta, alle cariche sociali già ricoperte, all’attività svolta nella società civile, eventuali riconoscimenti;
- scheda elettorale per il voto, con le indicazioni delle diverse liste contrassegnate dal nome e cognome del candidato a Presidente e uno spazio idoneo a barrarlo per l’indicazione del voto;
- una prima busta con la dicitura “contiene espressione di voto”, nella quale l’elet-

tore, dopo aver votato, inserisce la scheda elettorale, e la invia senza apporre il mittente, con altra busta all'uopo predisposta dalla Segreteria Generale; una seconda busta, di dimensioni più grandi della prima, con impresso a mezzo stampa l'esatto indirizzo del seggio elettorale, in cui l'elettore inserisce la prima busta, di cui al punto precedente, dopo aver votato; copia del Regolamento, nella parte di pertinenza, elettorale e dello Statuto; lettera di convocazione elettorale a mezzo referendum, a firma del Presidente Nazionale, con la quale vengono sintetizzate le modalità di voto, i tempi e le scadenze ultime per la ricezione del voto.

Art. 41 bis – In caso di voto a mezzo referendum per argomenti che non siano le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, si intendono le stesse norme esposte nell'art. 41 del regolamento, dalla lettera **a)** alla lettera **g)**, con la sola eccezione che il voto può essere **segreto** o **palese**. Tale aspetto procedurale, secondo l'argomento e le norme statutarie, è deliberato dalla Giunta Esecutiva.

Art. 41 tris – Le Assemblee Regionali dei Soci, in occasione delle loro riunioni, e per qualsiasi riferimento, si uniformano ai Regolamenti Nazionali dell'Associazione.

Art. 42 – In occasione dello svolgimento elettorale, almeno 120 giorni prima delle scadenze, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento, la Giunta Esecutiva dell'Associazione, in apposita riunione, tramite la Segreteria Generale dispone l'informazione, per le vie brevi, a tutti i Soci, in ordine alle norme statutarie e di regolamento relative alle elezioni.

Art. 43 – Contestualmente i Presidenti Regionali sono avvisati a mezzo raccomandata a.r., con l'invio dell'identico materiale inviato ai Soci.

Art. 44 – Entro, e non oltre, il 31 ottobre dello stesso anno, i Presidenti Regionali convocano le Assemblee Regionali per esaminare ogni aspetto elettorale e, in tale circostanza, designano eventuali candidati alle cariche di Revisori dei Conti e di Proviviri.

DEL CONSIGLIO DELLE REGIONI

Art. 45 – Il nuovo Consiglio delle Regioni, nel periodo 15 dicembre-15 gennaio degli anni di riferimento al rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente uscente dell'ADA, presso la Sede Legale della Associazione, provvede al proprio insediamento; elegge, al suo interno, a scrutinio segreto, un suo coordinatore, un vice-coordinatore e un segretario.

Art. 46 – Nell'occasione, il Presidente dell'ADA uscente, invita a designare due scrutinatori, i quali provvedono a distribuire le schede elettorali, preventivamente predisposte dalla Segreteria Generale, a scrutinarle e a redigere il verbale, che viene firmato e controfirmato dal Presidente dell'A.D.A.

Art. 47 – Nella fase preliminare della riunione, le funzioni di Segretario sono svolte dalla Segreteria Generale dell'A.D.A..

Art. 48 – Il Presidente uscente dell'ADA, quindi, proclama gli eletti e l'avvenuto insediamento del nuovo Consiglio delle Regioni.

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE

Art. 49 – Contestualmente al proprio insediamento, il Consiglio delle regioni (CDR) nomina, al proprio interno, numero sei membri che, aggiunti al Coordinatore di tale organismo, costituiscono la Commissione Elettorale Nazionale (CEN).

Art. 50 – Per tale nomina, il CDR, elegge i componenti della CEN secondo la seguente ripartizione territoriale:

nr. due membri per l'Italia Settentrionale;

nr. due membri per l'Italia Centrale;

nr. due membri per l'Italia Meridionale e Insulare.

Art. 51 – L'elezione avviene a scrutinio segreto, utilizzando gli stessi scrutinatori di cui all'elezione del coordinatore delle regioni.

Art. 52 – Ogni elettore esprime, in apposita scheda predisposta dalla Segreteria Generale, da uno a un massimo di sei voti, per quanti sono i seggi disponibili.

Art. 53 – A parità di voti, è eletto il candidato più anziano di Associazione.

Art. 54 – Il verbale elettorale è redatto dal Segretario del Consiglio, il quale è inelleggibile a tale carica.

Art. 55 – La Commissione elettorale nazionale (CEN) si riunisce, su apposita convocazione, nel luogo, nel giorno e nell'ora, definiti dal Coordinatore del CDR, ovvero nel seggio elettorale predefinito.

Art. 56 – In generale, la CEN, esamina l'elenco dei Soci aventi diritto al voto e definisce i "quorum"; procede, anche in presenza di un notaio, allo spoglio delle schede elettorali secondo i criteri definiti dallo Statuto; esamina la documentazione relativa alla presentazione delle liste e ne dichiara l'ammissibilità o l'inammissibilità; definisce i risultati elettorali e ne dà comunicazione alla Segreteria Generale; proclama gli eletti alle cariche nazionali, di cui al voto referendario.

DELLE CANDIDATURE REGIONALI

Art. 57 – Almeno TRE giorni prima dalla data fissata per il rinnovo delle cariche sociali regionali, i Soci che abbiano diritto di elettorato attivo e passivo, che intendono candidarsi, devono far pervenire al Presidente Regionale uscente (in fase di transizione, al Rappresentante Regionale), in busta chiusa, la propria istanza. La carica per la quale si candida, i dati completi anagrafici del candidato, il domicilio eletto per qualsiasi corrispondenza a tal riguardo.

Art. 57 bis – Il Presidente Regionale provvede a registrare cronologicamente l'arrivo delle buste, apponendo sulle buste chiuse, con la documentazione la data di arrivo, il numero progressivo di ricezione, e redige il verbale, consegnando la documentazione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora predefiniti, alla Commissione Elettorale Regionale (scrutinatori) appena eletta e insediata; la quale, in presenza del Presidente dell'Assemblea, provvede ad aprire le buste-candidature, a redigere le liste dei candidati e ad affiggerle nella sala dove si svolge l'assemblea.

DELLE CANDIDATURE NAZIONALI

Art. 58 – Il Socio che si candida alla elezione di Presidente Nazionale, cui le modalità referendarie, nel periodo intercorrente fra il 1° dicembre ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento, inoltra alla Segreteria Generale, a mezzo raccomandata a.r., istanza di candidatura, e quelle dei Componenti della sua Giunta di Governo, di cui al successivo art. 58 bis del regolamento.

Art. 58 bis – Le istanze di candidatura devono esplicitare i dati anagrafici degli interessati, i domicili che si eleggono in tale circostanza, le cariche per le quali vengono richieste le candidature, e devono contenere le dichiarazioni di accettazione di cariche, i curricula-vitae professionali e associativi, eventuali altre notizie che i candidati intendono fornire agli elettori.

Art. 58 tris – Le istanze, e le relative documentazioni, vengono sigillate in una busta chiusa che evidenzia, nella parte anteriore, la seguente dicitura: “*Candidato alla Presidenza e lista del sig. _____ (cognome e nome del candidato a presidente)*”.

La busta, sigillata, viene inserita in una seconda busta-contenitore e spedita, a mezzo raccomandata a.r., alla Segreteria Generale dell’Associazione, e deve contenere, oltre che all’indirizzo del destinatario, quello del candidato alla presidenza.

Art. 58 quater – La Segreteria Generale, che riceve le buste, provvede ad aprirle, ad apporre sulle buste sigillate, la data di arrivo, a numerarle progressivamente (tale numerazione definisce l’ordine nella scheda elettorale), a redigere verbale definitivo che, unitamente alle buste chiuse, consegna alla Commissione Elettorale Nazionale (CEN).

Art. 59 – Nel periodo previsto dalle modalità regolamentari, le regioni designano i propri, eventuali candidati, con un massimo di due per ogni regione, alle cariche di Revisori dei Conti e di Componenti al Collegio dei Probiviri.

Art. 59 bis – Entro il 15 novembre dell’anno di riferimento alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente Regionale in carica (il Rappresentante Regionale in periodo di transizione), comunica alla Segreteria Generale i nominativi degli eventuali candidati alle cariche di Revisori, Probiviri, allegando copia del verbale regionale in tal senso.

Art. 59 tris – La Segreteria Generale, secondo le modalità previste, nel giorno, nell’ora, nel luogo predefinito per l’insediamento del Consiglio delle Regioni, consegna al neo-eletto coordinatore l’intera documentazione per l’elezione dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Art. 59 quater – Il Coordinatore del Consiglio delle Regioni, seduta stante, dispone, secondo le modalità di cui al successivo art. 60 del Regolamento, l’elezione di tali organismi.

Art. 60 – Il Consiglio delle Regioni, su richiesta del suo coordinatore, conferma, in veste di Commissione Elettorale, gli scrutinatori che sino a quel momento hanno adempiuto a tale incombenza, con i quali esamina i verbali di candidatura e ne dichiara l’ammissibilità o l’inammissibilità per gravi difetti sostanziali.

Art. 60 bis – La Commissione elettorale predispone il seggio e distribuisce le schede elettorali, predefinite dalla Segreteria Generale, e dopo la votazione procede allo spoglio delle stesse e redige regolare verbale, proclamando gli eletti.

Art. 60 tris – Ogni elettore può esprimere da uno a cinque voti, sia per il Collegio dei Revisori, sia per il Collegio dei Proviviri. Risultano eletti, come componenti effettivi, i primi tre candidati che ricevono maggiori voti; come supplenti, il quarto e quinto eletto. A parità di voti, viene designato il candidato più anziano di Associazione. I restanti candidati, che abbiano ricevuto voti, costituiscono la lista dalla quale attingere in caso di dimissioni di uno o più componenti, di tali organismi.

DEL RINNOVO DELLE CARICHE REGIONALI

Art. 61 – Nel periodo dal 1° dicembre al 15 dicembre dell'anno di riferimento alla scadenza delle cariche sociali, nel luogo, nel giorno e nell'ora, di cui regolare convocazione da parte del Presidente Regionale, si costituiscono le Assemblee Generali dei Soci delle Regioni, o dei territori definiti dalle delibere di cui alle modalità statutarie.

Art. 62 – In prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione, il Presidente Regionale uscente (il Rappresentante Regionale in regime di transizione) dichiara l'apertura dei lavori e invita l'Assemblea a designare il proprio Presidente, due scrutinatori, che assumono la veste di commissione elettorale, e un segretario di seduta.

Art. 62 bis – Il Presidente dell'Assemblea dopo aver letto le norme statutarie e il regolamento, dispone l'apertura delle buste delle candidature, e unitamente ai due scrutinatori, dichiara l'ammissibilità, o l'inammissibilità per gravi errori sostanziali, dei candidati, predisponendo le liste, per le rispettive cariche, da esporre nella sala.

Art. 63 – Risultano eletti, nelle rispettive cariche, i candidati che riportano maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il Socio con maggiore anzianità di Associazione.

Art. 64 – Il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti, redige con la commissione elettorale regolare verbale e dispone affinché il Presidente neo-eletto, entro le 48 ore successive, con adeguato mezzo postale celere, provveda alla trasmissione dell'intera documentazione alla Segreteria Generale.

DEI CANDIDATI A CARICHE NAZIONALI

Art. 65 – Entro, e non oltre, il 15 gennaio dell'anno di riferimento alle elezioni, a mezzo referendum, del Presidente Nazionale, e della sua Giunta di Governo, contestualmente all'insediamento della CEN (Commissione Elettorale Nazionale), quest'ultima, in presenza del Segretario Generale (segreteria) procede alla apertura delle buste dei candidati, ne dichiara l'ammissibilità, o la inammissibilità, per gravi difformità sostanziali, e redige regolare verbale, disponendo che il candidato escluso venga tempestivamente informato dalla Segreteria Generale.

Art. 66 – La Segreteria Generale, entro, e non oltre, il 15 febbraio, a mezzo raccomandata, nello stesso giorno, provvede all'invio ai Soci, all'ultimo domicilio segnalato in

Associazione, la documentazione di cui alle modalità statutarie e di regolamento e redige verbale di avvenuta spedizione.

Art. 67 – In caso di ballottaggio, la Segreteria Generale, nei tempi previsti, a firma della Commissione Elettorale Nazionale, provvede ad inviare, a mezzo di posta prioritaria, a tutti i Soci, comunicazione sull'esito delle votazioni e l'invito a utilizzare la seconda parte della scheda, prevista per il voto di ballottaggio, indicando i nominativi dei due candidati rimasti in lizza. In caso di parità, con le stesse modalità, entro trenta giorni, si procede a nuove votazioni.

Art. 67 bis – Analogamente, e indipendentemente dalla spedizione nella loro qualità di Soci, la Segreteria Generale provvede a inviare, a mezzo corriere, e comunque con il sistema più veloce, regolare comunicazione ai Presidenti Regionali, affinché gli stessi informino tempestivamente i Soci della zona.

Art. 68 – Esaurito l'iter elettorale, e dopo l'esito del voto definitivo, con propria comunicazione ai Soci, a mezzo posta ordinaria, la Segreteria Generale informa i Soci sui risultati finali.